

PROVINCIA DI CUNEO  
COMUNE DI NEIVE

VARIANTE PARZIALE n.10  
art.17 c.5) L.R.56/77  
AL PIANO REGOLATORE  
PROGETTO DEFINITIVO

ESTRATTO NORME DI  
ATTUAZIONE

SINDACO

SEGRETARIO

PROGETTISTA  
arch. R. Gambino

ottobre 2017

Le norme di attuazione in vigore vengono modificate con alcune integrazioni puntuali e localizzate all'articolo che segue, ed evidenziate :

- in **grassetto** per le parti aggiunte

### **art. 22 Distanza dalle strade.**

1) Fatte salve le prescrizioni del “ Nuovo Codice della Strada”, DPR 16/12/1992 n.495 e s.m.i ad eccezione delle aree CS ed NS, nelle aree urbane la distanza degli edifici dagli spazi pubblici delimitanti le sedi stradali deve risultare non inferiore a m.5. Nelle aree extraurbane, con le sole eccezioni di cui al successivo comma, la distanza degli edifici e delle recinzioni dalle strade è disciplinata nel modo seguente:

a-strade provinciali (di tipo ‘C’ ai sensi del DPR 16/12/1992 n.495 e s.m.i): edifici m.30; recinzioni m.3

b-strade comunali (di tipo ‘F’ ai sensi del DPR 16/12/1992 n.495 e s.m.i): edifici m.20; recinzioni m.3

c-strade vicinali: edifici m.10; recinzioni m.3.

in ogni caso le recinzioni in corrispondenza degli incroci dovranno prevedere soluzioni a spigolo smussato tali da migliorare la visibilità e permettere un'adeguata sistemazione dell'incrocio.

La misurazione delle distanze avverrà ai sensi del successivo art.45 comma 1).

1 bis) Nelle aree urbane costituite dal centro storico CS e dai nuclei insediativi minori NS individuati, **e fino a 100 m. di distanza dal limite riconosciuto** (Staderi, Serra Capelli, Balluri Sop.ni, Balluri Sot.ni, Pellisseri, Bordini, Serragrilli, Gallina, Rivetti Inf., Rivetti Sup., Moniprandi, Bricco di Neive, Gaia, Tetti, Cottà, Casazza Inf., Casazza Sup.), la realizzazione di edifici in ampliamento o di nuovo impianto, qualora ammessi, è consentita fino al filo degli spazi pubblici o di uso pubblico delimitanti le sedi stradali di qualunque categoria, in accordo con le modalità insediative tradizionali di tali luoghi.

Analoga disposizione vige, all'interno del territorio extraurbano, nelle aree limitrofe ai “beni culturali minori di valore documentario della struttura insediativa agricola” (di cui all'art.24.2 comma 4) e nelle borgate rurali che, pur non costituendo “nucleo insediativo minore” (NS), presentano comunque caratteristiche di “aggregato” in relazione alla reciproca prossimità degli edifici già esistenti ed alla relativa articolazione volumetrica: Serra Boella Sup., Serra Boella Inf., Cascina Micca, Cascina Fausone, Pastura, Zocco, Gavello, Bevione, Cascina Spessa, Rio, Palazzina, Albesani, Bricchetto, Crocetta, Currà, Moretta.

2) Le prescrizioni del precedente comma sono integrate, ai fini della salvaguardia paesaggistica, dalle specifiche contenute nei commi 7, 8 e 9 dell'art.24.2 delle presenti NTA.